

Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

Art. 30

(Identificazione degli animali di affezione diversi dai cani)

- 1.** L'identificazione degli animali di affezione diversi dai cani è disciplinata secondo quanto previsto all'articolo 27.
- 2.** Qualora le caratteristiche etologiche dell'animale lo rendano indispensabile, i veterinari possono utilizzare dispositivi di identificazione diversi dal microchip.